

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

La procedura di **liquidazione giudiziale** di per sé **non** è motivo di **licenziamento**.

I rapporti di lavoro potranno:

- **proseguire**, in caso di prosecuzione dell'impresa in liquidazione giudiziale, salva la possibilità per il curatore di sospenderli o risolverli nel caso di ragioni oggettive;
- **essere sospesi** (per un massimo di **4 mesi**, prorogabili dal giudice delegato per **ulteriori 8**) in caso di mancata prosecuzione dell'esercizio di impresa, fino a che il curatore, autorizzato, decide di subentrare nei rapporti o di recedere. In caso di proroga della sospensione, è prevista un'indennità di due mensilità per ogni anno di servizio, per i lavoratori sospesi. L'**indennità** (da 2 a 8 mensilità) è ammessa al passivo come credito in **prededuzione**;
- **essere risolti di diritto**, dalla data di apertura della liquidazione, se il curatore non ha comunicato il subentro nei rapporti di lavoro

DIMISSIONI E NASPI

- Le **dimissioni** si intendono rassegnate per **giusta causa** «trascorsi **quattro mesi** dall'**apertura della liquidazione giudiziale**», con effetto dalla data di apertura della liquidazione stessa. L'**indennità sostitutiva** del preavviso spetta in tutti i casi di risoluzione del rapporto (licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione di diritto) ed è **ammessa al passivo** come credito anteriore all'apertura della **liquidazione giudiziale**.
- La **Naspi** spetta in tutti i casi di **risoluzione del rapporto**, trattandosi di perdita involontaria dell'occupazione (articolo 3 del Dlgs 22/2015)

LICENZIAMENTI COLLETTIVI

In alcuni casi, è prevista una procedura semplificata per i licenziamenti collettivi, con riferimento a:

- **destinatari**: la comunicazione di avvio della procedura ha tra i suoi destinatari due sedi dell'Ispettorato del lavoro (luogo in cui operano i lavoratori e luogo di apertura della liquidazione giudiziale);
- **contenuto**: la comunicazione di avvio conterrà in sintesi le informazioni da fornire ai destinatari;
- **fase sindacale**: oltre alle organizzazioni sindacali, l'Ispettorato può attivare l'esame congiunto se la procedura non prevede la cessazione dell'attività. La fase sindacale si conclude entro **10 giorni**

TRASFERIMENTO D'AZIENDA O DI UN RAMO

L'intervento sull'articolo 47 della legge 428/1990, comporta che:

- per le aziende sottoposte a procedure che **non prevedono** la «**continuità dell'attività**» (art. 47, comma 5) è possibile stipulare **accordi sindacali in deroga** alla regola dell'articolo 2112 del Codice civile sulla continuità dei rapporti di lavoro in capo alla cessionaria;
- negli altri casi (articolo 47, comma 4-bis), gli accordi sindacali possono **derogare** all'articolo 2112 del Codice civile **solo** per le **condizioni di lavoro dei dipendenti** (anzianità o trattamenti retributivi) e non rispetto alla continuità dei rapporti in capo alla cessionaria